Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2025

Relazioni illustrative ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98

Parte Straordinaria

1. Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno

Modifiche dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a.

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea straordinaria per deliberare sulle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Leonardo S.p.a. finalizzate ad adeguare le regole di governo societario al ruolo di Leonardo come player rilevante nell'ambito della sicurezza globale, in coerenza con il Piano Industriale 2025-2029. L'Assemblea sarà chiamata altresì a deliberare su una proposta di mero affinamento formale del testo statutario attraverso, tra l'altro, l'eliminazione di una clausola statutaria ormai priva di efficacia.

In particolare, le proposte si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

- modifica degli articoli 5.1ter, 22.3 ed eliminazione dell'articolo 34.

Le modifiche statutarie proposte non integrano gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile e, pertanto, non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

È previsto che le proposte di modifica degli articoli sopra richiamati siano oggetto di specifiche e differenti votazioni in Assemblea in considerazione delle diverse materie cui si riferiscono. Di seguito gli argomenti delle votazioni:

a) **Proposta di modifica dell'articolo 22.3 relativamente alle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Proposta di modifica dell'art. 5.1ter per un affinamento dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.**
b) **Proposta di eliminazione dell'art. 34 dello Statuto sociale.**

a) **Proposta di modifica dell'articolo 22.3 relativamente alle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. Proposta di modifica dell'art. 5.1ter per un affinamento dell'attuale formulazione letterale dello Statuto.**

Le modifiche proposte **all'articolo 22.3** dello Statuto sociale di Leonardo sono finalizzate al rafforzamento della governance della Società con un adeguamento delle regole di governo societario al ruolo di Leonardo come player rilevante nell'ambito della sicurezza globale, in coerenza con il Piano Industriale 2025-2029, attraverso una ridefinizione del perimetro delle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base del Piano Industriale 2025-2029, infatti, l'obiettivo di Leonardo è quello di guidare la transizione verso la realizzazione di tecnologie multidominio interoperabili per la sicurezza globale, aggiornando il concetto della difesa tradizionale, in linea con l'attuale evoluzione tecnologica caratterizzata dall'avvento del digitale.

L'attuale formulazione del perimetro di alcune delle materie riservate dall'art. 22.3 dello Statuto sociale al Consiglio di Amministrazione, infatti, non riflette più adeguatamente le esigenze gestionali per le quali tali riserve furono introdotte, annoverando tra gli argomenti strategici rientranti nell'esclusiva competenza dell'organo amministrativo – non delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 del codice civile – le seguenti materie limitatamente al settore della difesa:

riserva iv: *"cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa";*

riserva v*: "cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa";*

riserva vi*: "trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa";*

riserva vii*: "cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) che svolgano attività inerenti alla difesa";*

***riserva ix**: "voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo".*

L'originaria *ratio* di attribuzione di succitate materie alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione è da rinvenirsi storicamente nell'esigenza di tutelare – tramite la previsione di un meccanismo di governance rafforzata – una serie di specifiche attività, rientranti nell'ordinaria operatività della Società, "*relative alla difesa*".

Attualmente, le attività di business che assumono rilievo strategico per Leonardo sono sicuramente più ampie e diversificate rispetto alle sole attività inerenti alla difesa tradizionale. Appare, quindi, necessario garantire per tutte le attività strategiche di Leonardo gli stessi presidi di governance rafforzata attualmente previsti per le sole attività inerenti alla difesa.

Con riguardo ai presidi di governance attualmente previsti dallo Statuto, si ricorda che le materie individuate dall'art. 22.3: (i) non sono delegabili dal Consiglio di Amministrazione; (ii) sono validamente assunte con il voto favorevole **dei sette/decimi** degli amministratori in carica; (iii) se oggetto di deliberazione assembleare, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno **i tre quarti del capitale** presente in Assemblea.

Pertanto – al fine di estendere alle ulteriori attività strategiche rilevanti per la Società il medesimo grado di tutela già previsto dallo Statuto per le attività inerenti alla difesa – si propone di modificare le riserve statutarie *iv, v, vi, vii, ix*, precisando che le materie in esse definite rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione **laddove assumano rilievo strategico per la Società,** per tali intendendosi le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Golden Power *pro tempore* vigente e che siano soggette a obblighi di notifica ai sensi di detta normativa.

A tale riguardo si segnala che, secondo la vigente disciplina, i settori interessati dalla normativa Golden Power sono i seguenti: difesa e sicurezza nazionale; energia, trasporti e comunicazioni; servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi; ulteriori settori specificatamente indicati dalla normativa (tra i quali, a titolo esemplificativo: beni e rapporti rilevanti nel settore dell'energia, nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, di approvvigionamento di fattori produttivi, di rilevanza strategica aventi a oggetto i prodotti a duplice uso).

Tale modifica, laddove approvata – lasciando impregiudicate le competenze assembleari già in essere – consentirebbe quindi al Consiglio di Amministrazione di rafforzare il suo ruolo nel governo

strategico della Società, a tutela di tutti gli azionisti e degli altri stakeholder di Leonardo. L'estensione del quorum deliberativo di sette decimi su tali materie, inoltre, consentirebbe di assumere decisioni strategiche con il coinvolgimento di un ampio numero di amministratori.

La modifica, inoltre, rafforzerebbe il ruolo riservato all'Assemblea, in quanto verrebbe esteso il quorum deliberativo di tre quarti del capitale presente in Assemblea a materie che attualmente non rientrano nell'ambito di tale regime approvativo.

Pertanto, nell'assunzione delle decisioni strategiche, sia consiliari che assembleari, si otterrebbe un rafforzamento del ruolo degli amministratori e dei soci rappresentativi degli interessi anche delle minoranze, con conseguente accrescimento del coinvolgimento degli investitori istituzionali e rafforzamento del meccanismo di collegialità nell'assunzione delle decisioni.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si propone di modificare l'articolo 22.3 come dettagliatamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Art. 22 *(OMISSIS)* 22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: (i) proposta di liquidazione volontaria della Società; (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di	Art. 22 *(OMISSIS)* 22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica, restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore: (i) proposta di liquidazione volontaria della Società; (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società; (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto; (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività ~~relative alla difesa~~ strategiche

assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;	per Leonardo, per tali intendendosi quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Golden Power pro tempore vigente e che siano soggette a obblighi di notifica ai sensi di detta normativa;
(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa;	(v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività ~~relative alla difesa~~ strategiche per Leonardo, per tali intendendosi quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Golden Power pro tempore vigente e che siano soggette a obblighi di notifica ai sensi di detta normativa;
(vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa;	(vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività ~~relative alla difesa~~ strategiche per Leonardo, per tali intendendosi quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Golden Power pro tempore vigente e che siano soggette a obblighi di notifica ai sensi di detta normativa;
(vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 codice civile) che svolgano attività inerenti alla difesa;	(vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 codice civile) che svolgano attività ~~inerenti alla difesa~~ strategiche per Leonardo, per tali intendendosi quelle che rientrano nell'ambito di
(viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.;	
(ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi	

dell'art. 2359 codice civile) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.	applicazione della normativa Golden Power pro tempore vigente e che siano soggette a obblighi di notifica ai sensi di detta normativa; (viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.; (ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 codice civile) che, ~~svolgano attività inerenti alla difesa~~ per le materie di cui al presente articolo, svolgano attività strategiche per Leonardo, per tali intendendosi quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Golden Power pro tempore vigente e che siano soggette a obblighi di notifica ai sensi di detta normativa. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

- **Articolo 5.1ter**

Si propone inoltre la modifica dell'**articolo 5.1ter** al fine di precisare, per ragioni di mera semplificazione e coerenza del testo statutario, che il "*D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56*" – più volte citato – è menzionabile nei successivi articoli dello Statuto anche come "normativa Golden Power".

La proposta di modifica è indicata nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 5.1ter *(Omissis)* Fermo restando quanto precede, ai sensi del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative e s.m.i., chiunque venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa pro tempore vigente è tenuto a notificare l'operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini e con le modalità stabilite dalla citata normativa, al fine di consentire l'eventuale esercizio dei poteri speciali.	Art. 5.1ter *(Omissis)* Fermo restando quanto precede, ai sensi del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative e s.m.i. (di seguito anche "normativa Golden Power"), chiunque venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto superiore alle percentuali previste dalla normativa pro tempore vigente è tenuto a notificare l'operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini e con le modalità stabilite dalla citata normativa, al fine di consentire l'eventuale esercizio dei poteri speciali.

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Leonardo – Società per azioni

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98*

delibera

- *di approvare le proposte di modifica dell'articolo 22.3 e dell'articolo 5.1ter dello Statuto sociale come risultanti dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 3 aprile 2025 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;*

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese"*.

b) Proposta di eliminazione dell'art. 34 dello Statuto Sociale.

Si propone di eliminare dallo Statuto sociale l'**articolo 34** relativo al termine di decorrenza del meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale. L'introduzione di tale articolo si era resa necessaria – in occasione dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea degli Azionisti 2024 – al fine di rendere le nuove clausole statutarie inerenti al meccanismo di nomina del Presidente del Collegio Sindacale (art. 28.3) applicabili a decorrere dalla nomina del Presidente dell'organo di controllo successiva a quella cui ha provveduto l'Assemblea degli Azionisti del 2024, per le ragioni a suo tempo illustrate in occasione della scorsa adunanza assembleare.

Pertanto, la precisazione contenuta nell'art. 34, secondo cui le nuove disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale "*troveranno applicazione a decorrere dalla nomina del Presidente del Collegio Sindacale successiva a quella effettuata dall'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione*", è divenuta superflua e priva di utilità. Ciò in quanto la nomina del Presidente del Collegio Sindacale avverrà necessariamente, a partire dal prossimo rinnovo dell'organo di controllo, secondo le modalità definite dall'attuale articolo 28.3 dello Statuto.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della sopravvenuta ultroneità della clausola contenuta nell'art. 34 dello Statuto, se ne propone l'eliminazione.

Per tali ragioni, si propone la modifica illustrata nella tabella di seguito riportata.

TESTO VIGENTE	TESTO ELIMINATO
Art. 34 34.1. Le disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale introdotte dall'Assemblea convocata in sede straordinaria per il 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione a decorrere dalla nomina del Presidente del Collegio Sindacale successiva a quella effettuata dall'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione.	~~Art. 34~~ ~~34.1. Le disposizioni dell'articolo 28.3 inerenti alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale introdotte dall'Assemblea convocata in sede straordinaria per il 17, 20 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione a decorrere dalla nomina del Presidente del Collegio Sindacale successiva a quella effettuata dall'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il 17 e 24 maggio 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione.~~

Progetto di deliberazione assembleare

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Leonardo – Società per azioni

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società e della relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98*

delibera

- *di approvare la proposta di eliminazione dell'articolo 34 dello Statuto sociale come risultante dal testo di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata in data 3 aprile 2025 e da riportare testualmente nella verbalizzazione della presente delibera;*

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione, nonché di apportare alla presente delibera qualunque modifica di carattere non sostanziale che dovesse rendersi necessaria o anche solo opportuna ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese"*.

*****

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Stefano Pontecorvo)